

STATUTO del
CONSORZIO Ligure delle PMI denominato TECNOMAR LIGURIA
per il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine

Titolo I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1

E' costituito un Consorzio con attività esterna denominato "*Consorzio Ligure delle Piccole e Medie Imprese per il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine*" o, in forma abbreviata, "*Consorzio TECNOMAR LIGURIA*".

Art. 2

Il Consorzio ha sede legale e sede operativa per i rapporti con i terzi in La Spezia, nel luogo che sarà determinato, per la prima volta, in sede di costituzione e, in caso di variazione, dal Consiglio Direttivo, ed avrà altresì, a livello operativo, l'utilizzo delle sedi dei consorziati. Dell'indirizzo della sede sarà data apposita comunicazione nei registri tenuti dalla competente CCIAA di La Spezia. Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie e rappresentative in tutto il territorio nazionale previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3

La durata del Consorzio è fissata in anni dieci dalla sua costituzione.

Detto termine potrà essere prorogato con deliberazione del Consiglio Direttivo da adottarsi con la maggioranza assoluta.

Art. 4

Il Consorzio, che non persegue fini di lucro, si propone di:

- a) operare nell'ambito di quanto previsto dalla delibera della Giunta della Regione Liguria n. 432 del 9 aprile 2009 ed ha lo scopo di partecipare al capitale del "Distretto Ligure per le Tecnologie Marine S.c.a r.l. - D.L.T.M.", per favorire l'attività di sviluppo e ricerca dei propri associati in coerenza con gli scopi e le finalità del DLTM, impegnandosi a rispettarne lo Statuto ed a sottoscrivere gli eventuali patti o accordi parasociali;
- b) partecipare al Polo di Ricerca e Innovazione delle Tecnologie del Mare e Ambiente Marino, la cui attività è finalizzata alla realizzazione di progetti di ricerca di significativo impatto sull'assetto economico, tecnologico e sociale della Regione Liguria, allo scambio di conoscenze ed esperienze, al trasferimento di tecnologie ed alla collaborazione, la messa in rete e la diffusione delle informazioni.

Il Consorzio potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni attività ritenuta opportuna per favorire la partecipazione dei Consorziati alle iniziative del DLTM e PoloDLTM e potrà altresì favorire la nascita e lo sviluppo di progetti mirati:

- al rafforzamento e alla sinergia delle attività di ricerca, sviluppo e formazione dei Consorziati e dell'area del distretto tecnologico e del PoloDLTM;
- all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti al settore avanzato oggetto del distretto Tecnologico e del PoloDLTM;
- al trasferimento di conoscenze tecnologiche tra le aziende operanti nell'area del distretto tecnologico e del PoloDLTM ed i Consorziati.

Il Consorzio è tenuto a redigere e presentare rendiconti annuali e dovrà comunque tenere al corrente i Consorziati delle spese sostenute e di eventuali addebiti da praticare o praticati.

Titolo II

I SOCI - AMMISSIONE - RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 5

Possono essere soci del Consorzio le Imprese Piccole e Medie, secondo la definizione data dal D.M. Attività Produttive n. 19.470, 18 aprile 2005 e s.m.i., che dispongono di una sede ubicata nel territorio della Regione Liguria ed abbiano nell'oggetto sociale o che svolgano attività nei settori di competenza del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e precisamente :- sviluppo sistemi navali per la cantieristica navale e diportistica - sviluppo di sistemi navali per la difesa - monitoraggio, bonifica e sicurezza dell'ambiente marino - tecnologie correlate.

Le Imprese che desiderano diventare socie del Consorzio presentano domanda al Consorzio stesso nella quale devono dichiarare:

- a) la ragione sociale, la sede, il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del loro legale rappresentante;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti nel capoverso che precede;
- c) la piena soddisfazione dei requisiti previsti dal D.M. Attività Produttive n. 19.470, 18 aprile 2005 e s.m.i. che qualificano la Piccola e Media Impresa;

La domanda, redatta su carta intestata, deve pervenire a mezzo raccomandata A.R o a mezzo posta certificata alla sede del Consorzio.

Sull'accoglimento della domanda decide inderogabilmente il Consiglio Direttivo, con delibera da adottarsi con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri.

Art. 6

Il Consorziato che per qualsivoglia motivo dovesse variare la propria forma sociale, il proprio oggetto sociale, oppure dovesse cedere la propria azienda od un ramo della stessa, deve dare pronta comunicazione di tale variazione al Consiglio Direttivo che, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione potrà, con delibera motivata, escludere il Consorziato con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri. Causa di esclusione è anche il passaggio da PMI a Grande Impresa.

Art. 7

I soci possono recedere dal Consorzio in qualsiasi momento previa segnalazione a mezzo raccomandata. Il recesso del rapporto si intende esecutivo a 3 (tre) mesi dalla data di spedizione di tale raccomandata.

Al consorziato che faccia richiesta di recesso entro i primi due anni di iscrizione sarà inoltre computato/addebitato un costo sostenuto dal Consorzio nel suo esclusivo interesse pari all'intera quota di gestione fissata dal Consiglio Direttivo per l'annualità in cui si matura il recesso. Il socio che recede non avrà facoltà di ripresentare domanda di adesione nei successivi 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data dell'avvenuto recesso.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti per legge e dall'art. 6 che precede, il Consiglio Direttivo, con delibera motivata adottata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, può escludere il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;
- c) che senza giustificato motivo, declina il conferimento in incarichi e/o commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra consorziati e con terzi per l'assunzione degli incarichi;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o adottate a seguito di deliberazione dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo;
- e) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio;
- f) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;
- g) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta.

Nei casi *d)* ed *e)* il socio inadempiente deve essere invitato dal Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata o posta certificata, all'adempimento e la delibera di esclusione potrà essere adottata se l'inadempienza del Consorziato si sarà protratta per 15 (quindici) giorni da tale data.

Art. 9

Il Consorziato receduto o escluso avrà diritto soltanto al rimborso della quota di fondo consortile versata, senza alcuna maggiorazione e/o interessi, dedotte le eventuali quote annua di competenza del Consorziato receduto o escluso destinate alla copertura di costi e/o perdite del Consorzio, determinate secondo quanto previsto dall'art. 10 e dedotti gli eventuali costi sostenuti dal Consorzio stesso nell'interesse esclusivo del Consorziato receduto o escluso,

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio durante il quale si verificasse la causa di scioglimento del rapporto.

La predetta somma verrà rimborsata entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. In mancanza di detta domanda le parti spettanti ai soci uscenti rimangono assegnate al fondo consortile. In ogni caso i Consorziati receduti od esclusi rispondono, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui il Consorziato receduto o escluso rivestiva detta qualità.

Titolo III

FONDO CONSORTILE

Art. 10

Il fondo consortile è illimitato ed è formato dalle quote versate da ciascun Consorziato in ragione di € 3.000,00 (tremila/00) minimo ciascuna. Ogni quota dà diritto ad un voto nelle assemblee. Ciascun socio non potrà detenere più di sei quote.

Tutti i Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio la suddetta quota di fondo consortile contestualmente alla presentazione della loro domanda di ammissione. Nell'ipotesi in cui la domanda di ammissione non venisse accolta, il Consorzio provvederà all'immediato rimborso di quanto versato, senza interessi.

Inoltre tutti i Consorziati sono tenuti a versare annualmente un contributo in conto gestione, determinato nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo, con delibera da adottare con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri ed entro il termine dallo stesso stabilito. Il socio inadempiente sarà escluso ai sensi dell'art. 8, lett. e).

Ogni Consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio tutte le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal Consorziato stesso nel suo esclusivo interesse e, comunque, non previste dall'art. 4 del presente Statuto.

Il patrimonio del Consorzio è costituito a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri:

- a) dalle quote versate dai Consorziati a titolo di contributo di adesione;
- b) dalle quote di fondo consortile versate dai Consorziati;
- c) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con i contributi in conto esercizio stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- d) da eventuali riserve straordinarie.

Titolo IV
ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 11

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Art. 12

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati che siano in regola con il pagamento di quanto previsto dall'art. 10 che precede.

L'Assemblea decide il numero dei membri che dovranno costituire il Consiglio Direttivo, ricompresi entro il numero minimo e massimo stabilito dall'art. 16 che segue.

L'Assemblea elegge tra i legali rappresentanti di ciascuna impresa consorziata (o di un suo delegato, purché appartenente all'organigramma aziendale) i membri del Consiglio Direttivo. Ogni impresa può indicare un solo candidato. Vengono proclamati eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti espressi dai presenti. In caso di parità dei voti si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Nell'eventualità in cui, anche alla seconda votazione di ballottaggio, due o più candidati dovessero ottenere lo stesso numero di voti, viene proclamato eletto il candidato più anziano di età. I soci che detengono il numero massimo di quote previsto dall'art. 10, hanno diritto ad un membro nel consiglio direttivo, con un massimo di 2/3 dei membri stessi essendo 1/3 riservato agli altri soci.

L'assemblea, in sede ordinaria, in particolare:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) approva il preventivo e il consuntivo di gestione su proposta del Presidente, nonché la situazione patrimoniale del Consorzio alla fine di ciascun esercizio;
- c) delibera sui provvedimenti da adottare in relazione alle problematiche che, di volta in volta, le vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- d) propone al Consiglio Direttivo gli indirizzi strategici nonché i piani operativi predisposti dai Consorziati;
- e) delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dai Consorziati.

L'Assemblea dei Consorziati delibera infine su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza.

Art. 13

L'Assemblea in sede ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Consorziati.

La convocazione viene fatta con qualunque mezzo (anche telematico) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, l'invito deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolge la riunione. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le medesime modalità di cui sopra tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Presidente deve consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai Consorziati almeno tre giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. Ogni Consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun Consorziato può avere più di una delega. Ogni Consorziato ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei Consorziati presenti.

Per la validità delle delibere dell'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessario che sia presente o rappresentato almeno il 51% del fondo consortile, in seconda convocazione qualunque sia il fondo consortile presente o rappresentato

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede ordinaria sono prese a maggioranza delle quote presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

L'Assemblea in sede straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazioni del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche dello statuto del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto. Può validamente deliberare, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti consorziati che rappresentino almeno due terzi del fondo consortile, in regola col pagamento delle quote e, in seconda convocazione, con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo consortile.

Art. 15

Il Presidente del Consorzio è scelto dal Consiglio Direttivo. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo; rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati ed i terzi, anche in giudizio e rappresenta il consorzio nel Consiglio di Amministrazione del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine.

Al Presidente spettano tutti i poteri necessari per l'ordinaria amministrazione del Consorzio.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente i poteri sono esercitati dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Consorziati con le modalità di cui all'art. 12 che precede. Il mandato conferito ai Consiglieri ha durata triennale e può essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano; ovvero a richiesta da uno dei Consiglieri, mediante comunicazione effettuata con qualunque mezzo (anche telematico) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di estrema urgenza, tuttavia, le convocazioni possono essere effettuate anche con preavviso di 48 (quarantotto) ore, anche telefonicamente.

La convocazione deve contenere il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno luogo normalmente nella sede del Consorzio, ma nell'avviso di convocazione può anche essere indicato un luogo diverso, purché in Italia.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri; delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per le specifiche ipotesi previste dall'art. 17 del presente statuto, lettere f), i) ed k) e m), ove è prevista una maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

La presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché vengano garantite l'esatta informazione e la piena partecipazione dei consiglieri, dandone atto nei relativi verbali.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché vi sia la presenza di tutti i membri.

Nel caso in cui, per due sedute consecutive non risulti validamente costituito o non venga raggiunta l'unanimità, la questione viene sottoposta all'esame dell'Assemblea dei Consorziati al fine di favorire il raggiungimento di un'intesa entro 30 (trenta) giorni.

Nel frattempo il Presidente potrà assumere, per le questioni di interesse comune, i provvedimenti indispensabili ed indifferibili, che saranno vincolanti per tutti i Consorziati.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate a cura del Segretario, trascritte in apposito libro, conservato presso la sede del Consorzio, ove ogni Consorziato può prenderne visione, e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni consecutive, decade automaticamente dall'ufficio. Verificandosi tale ipotesi, il Consigliere decaduto viene sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo da adottarsi con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri.

I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione e gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, e può compiere tutti gli atti utili od opportuni per l'attuazione dei fini consortili.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) definisce le politiche generali di gestione;
- b) verifica, approva e realizza gli indirizzi strategici proposti dall'Assemblea dei Consorziati;
- c) elabora, verifica, approva e realizza i piani operativi predisposti dai Consorziati;
- d) nomina un Segretario, scelto anche al di fuori del Consiglio, che, in tal caso, non avrà diritto di voto;
- e) approva il preventivo e il consuntivo di gestione su proposta del Presidente, nonché la situazione patrimoniale del Consorzio alla fine di ciascun esercizio;
- f) delibera sulla ammissione e sull'esclusione dei Consorziati;
- g) delibera in merito ad eventuali reintegrazioni o modifiche del Fondo Consortile, stabilendo entità e periodicità dei correlativi versamenti;
- h) delibera in merito alla assunzione o concessione da parte del Consorzio di garanzie;
- i) delibera sull'ammontare del contributo in conto gestione che i Consorziati sono tenuti a versare annualmente;
- j) nomina procuratori per determinati atti o categorie di atti stabilendo le modalità per l'esercizio dei poteri di firma;
- k) provvedere alla sostituzione del Consigliere o dei Consiglieri decaduti;
- l) delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dall'Assemblea dei Consorziati;
- m) nomina, se spettanti, l'ulteriore o gli ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei suoi membri presenti, salvi casi previsti dalle lettere f), i) ed k) e m) che precedono per cui è prevista una maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale in un apposito registro tenuto dal Presidente.

Di tali verbali verrà trasmessa copia a tutti i consiglieri, a cura del Segretario, anche telematicamente.

Art. 18

Ciascun Consorziato si impegna a svolgere la propria attività in modo da evitare di recare danno o pregiudizio di qualsiasi natura alla cooperazione tra i Consorziati nell'ambito consortile e a trattare con la dovuta riservatezza ed esclusivamente per gli scopi consortili le informazioni comunque ricevute.

Tutte le attività consortili di ricerca finanziata verranno svolte dal Consorzio avvalendosi del personale e delle strutture aziendali dei singoli Consorziati.

Art. 19

Nessun Consorziato potrà cedere, o in qualsiasi modo trasferire tutta o parte della propria quota di partecipazione al Consorzio e/o qualsiasi diritto e/o interesse connesso e/o proveniente dal Contratto di Consorzio e/o qualsiasi parte di esso.

Art. 20

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 del codice civile.

La liquidazione del Consorzio e del patrimonio è compiuta da due liquidatori nominati dal Consiglio Direttivo.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il capitale, il fondo consortile, fare transazioni e compromessi. Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale residuo attivo tra i Consorziati in proporzione e sino alla quota a ciascuno assegnata.

Art. 21

Qualsiasi controversia circa la interpretazione dell'atto costitutivo, dello Statuto e del relativo regolamento, è decisa da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, che assume la funzione di Presidente, dagli altri arbitri così nominati, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.

Art. 22

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.